



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG N. 27007/2024

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Seconda Civile e crisi d'impresa

riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Caterina Macchi

Presidente

Dott. Luca Giani

Giudice

Dott. Francesco Pipicelli

Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento n. 27007/2024 di opposizione a stato passivo, introdotto con ricorso depositato per via telematica in data 22 luglio 2024, promosso da:

, con sede legale a

Numero

REA

, Codice fiscale Partita IVA e n.iscr. al Registro Imprese

, in

persona dei legali rappresentanti *pro tempore*

e

rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato, rappresentata e difesa dall'Avv.

;p.e.c.:

; fax:

procura alle liti allegata al ricorso;

parte ricorrente in opposizione

contro

in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in

, C.F. e P.IVA

Procedura n.

, dichiarata dal Tribunale di

Milano con sentenza n.

depositata in Cancelleria in data 20 febbraio 2024, in persona dei

Commissari Straordinari

rappresentata e difesa dall'Avv

od. fisc.

) del Foro di

Roma, giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: PEC ; fax , ed elettivamente





TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG N. 27007/2024

parte resistente-opposta

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente in opposizione , (come da ricorso in opposizione allo stato passivo depositato il 22.7.2024)

“Tutto ciò premesso , come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, proponendo opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo depositato nell'Amministrazione Straordinaria Legge Marzano n. 1/2024 di , fermo restando il riconoscimento e l'ammissione al passivo del proprio credito di €.196.512,83,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito affinché voglia disporre:

- la modifica del progetto di stato passivo reso esecutivo all'udienza del 19.06.2024, comunicato in data 20.06.2024, con il riconoscimento, per il proprio credito di €.196.512,83, della prededuzione speciale ex artt. 6 ccii e 2 quater, comma 3 lettera c), DL n. 4/2024 per tutte le ragioni di cui al presente atto.

In via istruttoria si richiede l'acquisizione del fascicolo relativo alla domanda di insinuazione al passivo già ritualmente presentata dalla ricorrente.”

Per parte resistente opposta in Amministrazione Straordinaria (come da memoria difensiva di costituzione depositata in data 29.11.2024)

“Per tutte le ragioni di diritto e di fatto sopra illustrate, si insiste per il rigetto dell'opposizione con vittoria spese e competenze di lite.”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO

Con ricorso presentato a mezzo PEC in data 17 maggio 2024, l'odierna opponente si insinuava al passivo della A.S. odierna opposta chiedendo di essere ammessa al passivo come segue: “- in via privilegiata, trattandosi di credito di vettore, per la somma di €.189.170,94= corrispondente al capitale portato dalle fatture; - in via privilegiata, trattandosi di credito di vettore, per la somma totale di €.7.341,89=a titolo di interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture fino alla data della dichiarazione di insolvenza in Amministrazione Straordinaria (documento n. 46).”

I Commissari Straordinari, con riferimento alla predetta domanda di insinuazione, formulavano il seguente progetto di stato passivo, cronologico n. 674: “Con domanda presentata in data 17.05.2024 l'istante ha richiesto l'ammissione al passivo di un credito in via privilegiata per credito di vettore ex art. 2761 c.c. per forniture effettuate per l'importo complessivo di Euro 196.512,83. I





TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG N. 27007/2024

Commissari, letta l'istanza ed esaminata la documentazione prodotta (estratto conto fatture non pagate, fatture e documenti di trasporto, file nativo in formato.xml delle fatture, contratti di trasporto, solleciti pagamento, calcolo interessi), riscontrata la conformità degli importi con la contabilità aziendale, propongono di ammettere il credito nella misura richiesta di Euro 196.512,83 in via chirografaria, con esclusione del privilegio richiesto in mancanza del bene su cui esercitare il medesimo.".

Nessuna osservazione perveniva dall'opponente e pertanto il GD, con decreto di esecutività dello stato passivo reso a verbale di udienza in data 19 giugno 2024, comunicato a mezzo PEC dai Commissari in data 20 giugno 2024, così provvedeva in conformità alla proposta: *"Il Giudice Delegato, esaminata la domanda e la documentazione allegata, ammette il credito come proposto dai Commissari condividendo le argomentazioni dagli stessi svolte."*

A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente rappresenta oggi *inter alia* che la volontà del creditore di ottenere l'insinuazione con la "collocazione prededucibile" avrebbe dovuto desumersi dalla "chiara esposizione della causa del credito" e dalle complessive indicazioni contenute nella istanza medesima e nei documenti allegati.

La Procedura convenuta si costituiva regolarmente, chiedendo il rigetto della opposizione in quanto l'ammissione in sede di verifica sarebbe intervenuta con la motivata esclusione del privilegio del vettore e il riconoscimento della prededuzione sarebbe stato richiesto per la prima volta solo in sede di opposizione, costituendo pertanto la richiesta una domanda nuova, come tale inammissibile. Deduceva pertanto l'inammissibilità dell'intervenuta richiesta del rango prededucibile del credito solo in fase di ricorso impugnatorio, per le seguenti ragioni: *" ha formulato insinuazione al passivo chiedendo espressamente di essere ammesso per il credito di Euro 196.512,83 comprensivo di interessi alla data. In sede di insinuazione, la controparte ha fatto un generico riferimento alla richiesta di ammissione di ammissione in privilegio "trattandosi di credito da vettore". I commissari in sede di progetto, escludevano il privilegio riconosciuto ai vettori/trasportatori dall'art. 2761 cod.civ., in difetto dei presupposti di legge, proponendo l'ammissione in chirografo comprensiva degli interessi come quantificati. Nessuna osservazione né prima né all'udienza di verifica è mai pervenuta dalla ; non ha dunque replicato o precisato come pure era suo diritto e onere fare a quale privilegio intendesse fare riferimento, né ha insistito per il relativo riconoscimento e soprattutto non hai mai lontanamente paventato la natura prededucibile del credito, che è tutt'altra cosa rispetto al privilegio. Come noto, l'art. 201 CCII impone all'istante l'indicazione di un titolo di prelazione. È onere dell'istante specificare la natura del proprio*



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG N. 27007/2024

credito e indicare specificamente il titolo della prelazione invocata. Il rilievo, seppur ovvio, è centrale nella vicenda che ci occupa attesa la radicale differenza tra un credito privilegiato, ma pur sempre concorsuale e un credito prededucibile. Né nelle conclusioni né nel corpo della narrativa dell'insinuazione la ha adombrato ragioni o argomentazioni che lasciassero presagire la richiesta di riconoscimento del rango prededucibile. Solo in sede di opposizione, articola per la prima volta la richiesta del riconoscimento della particolare prededucazione prevista dall'art. 2 quater, comma 3 D.L. 4/2024. A prescindere dalla insussistenza nel merito dei requisiti propri della natura prededucibile del credito, su cui infra sub par. 2, l'opposizione ex adverso spiegata si palesa inammissibile, in quanto si configura domanda nuova introdotta per la prima volta nel presente procedimento, che come noto ha natura impugnatoria...".

La parte opposta contesta nel merito poi la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della prededucazione.

In ordine all'eccezione preliminare della procedura, sul punto deve, premettersi, in fatto, che è pacifico tra le parti, oltre che non contestato ed emergente *per tabulas*, che l'ammissione del credito allo stato passivo della procedura resistente veniva chiesta dalla ricorrente, in via prededucibile, soltanto e per la prima volta in sede di ricorso in opposizione.

Tanto premesso, il Tribunale osserva che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Va rilevato che parte opponente chiedeva *ab origine* l'ammissione del proprio credito in via privilegiata per il credito del vettore, risultando proposta l'ammissione solo al chirografo nel progetto di stato passivo, senza alcuna osservazione.

Solo in sede di opposizione allo stato passivo, l'opponente domanda che al proprio credito venga riconosciuto il beneficio della prededucazione ai sensi dell'art. 2 quater lettera c) d.l. n. 4/2024.

Occorre evidenziare che la domanda di ammissione al passivo è una vera e propria domanda giudiziale sorretta dagli ordinari principi di devoluzione dell'oggetto processuale *iuxta alligata et petita partium*, circostanza che si deduce testualmente dall'art. 202 CCII, a mente del quale *"la domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale..."*.

Il procedimento di verifica dei crediti è dunque sorretto, tra gli altri, dal principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), motivo per cui il Giudice Delegato è vincolato all'oggetto della domanda, nel senso che non potrà mai riconoscere somme maggiori di quelle richieste o ammettere un credito in via prededucibile (o privilegiata) quando il creditore ha chiesto l'insinuazione in via chirografaria.





In sede di verifica, parte ricorrente aveva chiesto che il proprio credito venisse ammesso con il grado privilegiato, sicché il giudice delegato giammai avrebbe potuto ammettere il credito riconoscendo la sussistenza della prededuzione.

Per cui, a ben vedere, il carattere prededucibile del credito non può essere invocato in questa sede dall'opponente dopo aver richiesto esplicitamente in sede di verifica dei crediti innanzi al giudice delegato l'ammissione con il grado di privilegio del vettore, dizione testuale che inequivocabilmente riporta all'art. 2761 c.c., come correttamente impostato nella proposta dai Commissari, e giammai – neppure sulla base dei documenti allegati e del complessivo tenore della domanda nei suoi elementi essenziali – ad una richiesta di riconoscimento della particolare prededuzione prevista dall'art. 2 *quater*, comma 3 D.L. 4/2024, richiesta menzionata ed argomentata per la prima volta in sede di opposizione.

A confermare la correttezza di tale impostazione è del resto lo stesso dato normativo dell'art. 201 comma 3 CCII, lettere b), c), d), con la conseguenza che non potrà esaminarsi né essere conosciuta da parte del giudice delegato l'ammissione di una prededuzione mai richiesta in domanda, che deve indicare sia la somma per cui è richiesta l'ammissione al passivo (*petitum*) che i fatti giustificativi di tale credito e le eventuali ragioni in diritto per il riconoscimento della prededuzione (*causa petendi*). Dunque, nel giudizio di verifica dello stato passivo l'indicazione della prededuzione, quale enunciazione della qualità del credito, integra come elemento costitutivo la specifica *causa petendi* della domanda di ammissione, conseguendone che ove l'indicazione venga mutata o specificata per la prima volta in sede di opposizione, la domanda sarà inammissibile per il suo carattere di novità.

Orbene, sul punto, deve richiamarsi l'orientamento costante di questo Tribunale, che si inserisce pienamente nel solco già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è pertanto retto dal principio dell'immutabilità della domanda, con la conseguenza che non possono essere proposte né domande nuove né modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede di insinuazione al passivo.

Non può quindi ritenersi ammissibile la richiesta di riconoscimento della prededuzione del credito insinuato formulata per la prima volta nel giudizio di opposizione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26225 del 03/11/2017, Cass. Sez. I, 30 marzo 2012, n. 5167 “*Nel giudizio di opposizione allo stato passivo che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo. È, pertanto, inammissibile la richiesta di riconoscimento della prededucibilità del credito, insinuato originariamente in via privilegiata,*





implicando tale richiesta l'introduzione nel giudizio di un diverso tema di discussione e d'indagine, in quanto credito privilegiato e credito prededucibile hanno presupposti differenti"; Cass. Sez. I, 10 novembre 1997, n. 11044; Cass. Sez. I, 8 novembre 1997, n. 11026; Cass. Sez. I, 5 settembre 1992, n. 10241).

Sul punto, si vedano anche le più recenti pronunce, Cass. Sez. I - , Ordinanza n. 32750 del 07/11/2022 (Rv. 666131 - 01) secondo la quale *"Il procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, come tale, in difetto di una previsione espressa nell'art. 99 l.fall. che integralmente lo disciplina, non consente né l'introduzione di domande nuove, né la c.d. "emendatio libelli", le quali vanificherebbero, d'altronde, l'obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dal procedimento in parola nel rispetto dell'art. 24 Cost."*; Cass. Sez. I - , Sentenza n. 6279 del 24/02/2022 (Rv. 664043 - 01) *"Nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo, sono inammissibili domande dell'opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui entro il primo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è consentita la "mutatio" di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa petendi, sempre che essa, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; il procedimento di opposizione allo stato passivo ha infatti natura impugnatoria, è disciplinato specificamente dall'art. 99 l.fall. e si coordina necessariamente con quanto previsto dall'art. 101 l.fall., non consentendo perciò l'applicazione, neppure analogica, dei principi espressi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo"*.

L'essenza della prededuzione è tradizionalmente definita in dottrina come il diritto dei creditori della massa di essere soddisfatti nei limiti della capienza dell'attivo realizzato con precedenza assoluta rispetto ai creditori concorrenti e prima ed al di fuori del riparto (cfr. Cass. Sez. I n. 15724 / 2019 per un inquadramento dogmatico sintetico dell'istituto). La prededuzione, pertanto, in quanto "connotato" del credito, altera il principio della *par condicio* perché comporta la collocazione in anteclassa del credito, mutando pertanto le caratteristiche essenziali dello stesso.

Come correttamente segnalato da parte opposta, il concetto di prededuzione, infatti, deve essere tenuto distinto rispetto a quello di prelazione. Mentre quest'ultima rappresenta una qualifica di natura sostanziale, che caratterizza il credito e lo rende preferibile rispetto a tutti gli altri crediti, definiti chirografari, la prima costituisce una qualifica del credito di carattere processuale e distributivo, che attribuisce ad un creditore il diritto di essere pagato con precedenza rispetto a qualunque altro creditore che partecipa al concorso, anche se privilegiato; la natura prededucibile





sul piano processuale pertanto contraddistingue il debito della massa, e che può essere e rimanere connotato dalla natura chirografaria o privilegiata.

Sicché le ragioni relative alla collocazione del credito in prededuzione devono, necessariamente, essere contenute nella domanda di ammissione al passivo con i documenti giustificativi ex art. 201 CCII al fine di consentire al curatore e ai creditori concorrenti di esercitare il loro controllo in sede di accertamento dello stato passivo nonché il proprio diritto alle osservazioni ed al c.d. “contraddittorio incrociato” fin dalla fase sommaria che si svolge innanzi al giudice delegato.

E’, conseguentemente, inammissibile una *mutatio libelli* che comporti il mutamento con il ricorso in opposizione della collocazione del credito da privilegiato a prededucibile: non è consentito non solo far valere un credito diverso o di diverso ammontare rispetto a quello specificato con l’istanza di insinuazione, ma neanche addurre una diversa connotazione dello stesso credito.

Nel caso di specie, l’istanza era stata formulata adducendo gli elementi di una tipica istanza di ammissione al privilegio da parte del vettore/autotrasportatore, fondata su contratto, fatture e documenti di trasporto.

Nel corpo della domanda non veniva indicata la *causa petendi* astrattamente giustificatrice del riconoscimento della prededuzione né lo specifico riferimento normativo e, del tutto coerentemente con contenuti della domanda, veniva chiesta l’ammissione al passivo degli importi indicati *in via privilegiata, trattandosi di credito di vettore*.

In ogni caso, la barriera preclusiva per la precisazione e modifica della domanda della creditrice sarebbe stata al più la sede delle osservazioni e lo svolgimento della verifica innanzi al giudice delegato, purché però i fatti costitutivi della prededuzione fossero stati introdotti tempestivamente con la domanda, allegazione che nel caso di specie è invece risultata del tutto carente *ab origine*, ad avviso del Collegio (in termini vedi Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2899 del 31/01/2022).

Consegue, pertanto, il rigetto dell’opposizione in ordine a tale motivo, risultando superflua ed assorbita ogni questione di merito sul riconoscimento della prededuzione, trattandosi di domanda tardiva ed inammissibile in rito.

In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. – in considerazione del rigetto del ricorso e quindi della conferma integrale del decreto di esecutività dello stato passivo impugnato – la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposta, che vengono così liquidate per compensi professionali, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo allo scaglione di valore della





TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG N. 27007/2024

controversia, dato dal credito insinuato ed oggetto di impugnazione per € 196.512,83 (da euro 52.000 ad euro 260.000), per valori minimi dei procedimenti di accertamento del passivo, stante la estrema semplicità delle questioni in fatto ed in diritto della controversia (risolta in via di mero rito), e quindi per complessivi € 5.640,00 per compensi professionali, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali ex art. 2, comma secondo, del cit. D.M., C.P.A. e I.V.A. di legge.

P.Q.M.

- rigetta integralmente l'opposizione;
- condanna parte ricorrente in opposizione , alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, che si liquidano nella misura di € 5.640,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali ex art. 2, comma secondo, del D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. (solo se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 17 aprile 2025.

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Macchi

